

Accesso civico agli atti

L'accesso civico a dati e documenti dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali di Torino è possibile, conformemente alle modalità indicate dall'art. 5 e, per ciò che concerne le esclusioni e i limiti all'accesso agli atti, art. 5 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti recapiti:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero sia la segreteria dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali di Torino;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, saranno motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere alla segreteria informazioni sull'esito delle istanze.